

Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.6,13 e 11, L.394/91)

N° 13	OGGETTO: SCIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMMEDIATA DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO E PRODUTTIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI UBICATO IN VILLA VIDONI - (RIF. PRATICA MUDE 15164/2018) PR. 16/19
Del 06/02/2019	

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

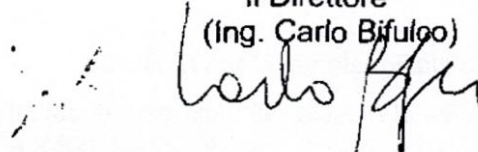
Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL NULLA OSTA

Al Comune di Amandola (FM) per conto del Sig. Speranza Primo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per gli interventi di riparazione, con consolidamento locale, di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016, ubicati in località Villa Vidoni nel comune di Amandola (FM), come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite da altri enti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.6, 13 e 11, L.394/91)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

OGGETTO: SCIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMMEDIATA DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO E PRODUTTIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI UBICATO IN VILLA VIDONI – (RIF. PRATICA MUDE 15164/2018)

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la richiesta del Comune di Amandola per conto di Speranza Primo, pervenuta in data 14.01.2019 prot. 234, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- tale richiesta è relativa agli interventi di riparazione, con consolidamento locale, di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016, ubicati in località Villa Vidoni nel comune di Amandola (FM) - identificati catastalmente al Foglio 21 part. 390;
- gli interventi in questione riguardano ripresa di lesioni isolate e diffuse sia mediante sarciture con malta cementizia sia con reti in fibra di vetro; riparazioni di distacchi d'angolo orizzontali e verticali con fibre di vetro; interventi di cucì e scuci con inserimento di connessioni murarie in particolare sul lato sud del fabbricato; riparazioni di architravi e solai danneggiati; rifacimento di parte della copertura a doppio tavolato in legno.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 *"ambito periferico e antropizzato"* di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona *"D" di promozione economica e sociale*, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), con specificazione della sottozona D2 *in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di nuclei ed aggregati rurali*;
- all'esterno alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato:

- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L. 394/91 e s.m.i (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06/08/1993;
- Che pertanto tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla legge 394/91 e s.m.i e dalle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

Visto:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^ Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994, dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

di rilasciare nulla osta al Comune di Amandola per conto del sig. Speranza Primo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per gli interventi di riparazione, con consolidamento locale, di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016, ubicati in località Villa Vidoni nel comune di Amandola (FM), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite da altri enti competenti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Collaboratore tecnico
Ing. Claudio Ragni

